



# COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del **12-02-2021**

**Deliberazione n° 12**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021**

L'Anno **duemilaventuno**, il giorno **dodici** del mese di **Febbraio** alle ore **11:00** e seguenti, in Asciano, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Nominativo		Presente	Assente
<b>NUCCI FABRIZIO</b>	<b>PRESIDENTE</b>	X	
<b>ANGELINI LUCIA</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>		X
<b>BARDELLI CLAUDIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
<b>DI BANELLA LAURA</b>	<b>ASSESSORE</b>		X
<b>PASTORELLI MARCELLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	

Numero totale PRESENTI: **3** – ASSENTI: **2**

Presiede il Dr. **FABRIZIO NUCCI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** e partecipa il **SEGRETARIO** **DOTT. MARIA ALICE FIORDIPONTI** che cura la redazione del presente verbale.

Previo verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

**Premesso** il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

**«Art. 4 - Imposta di soggiorno.**

*1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.*

*... Omissis...*

*2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.*

*3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;*

**Visto** l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

*«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;*

**Atteso** pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.4.2012 successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13.6.2012, con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.5.2015 e in ultimo con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 3.2.2021;

**Preso atto** che nell'ultima modifica oltre che recepire le ultime novità normative introdotte dal D.L. 34/2020, è stato modificato il periodo di imposizione portandolo all'intero anno e per l'intero periodo di soggiorno;

**Visti** quindi gli articoli 2 e . 4 del citato nuovo Regolamento Comunale;

**Visto** sempre l'art. 4 del citato Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

**Visto** l'art. 5, comma 2 del Regolamento Comunale il quale prevede la esenzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

**Ritenuto** di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 31 del 25.2.2020 con la quale il Comune ha deliberato le tariffe per l'imposta di soggiorno per l'anno 2020 confermando quelle del 2019, nella seguente misura:

Tipologia	Struttura ricettiva	Classificazione	Imposta per persona per pernottamento per un massimo di tre pernottamenti consecutivi
ALBERGHIERA, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	Alberghi	Fino a tre stelle	€. 1,00
	Residenze turistico alberghiere	Quattro e cinque stelle	€. 1,50
	Campeggi		
	Villaggi turistici		
	Parchi vacanza		
	Aree di sosta		
	Condhotel		
	Camping Village		
EXTRA – ALBERGHIERA per ospitalità collettiva	Case per ferie		€. 0,50
	Ostelli per la gioventù		
	Bivacchi fissi		
	Rifugi escursionisti		
EXTRA – ALBERGHIERA con le caratteristiche della civile abitazione	Affittacamere		€. 0,50
	Case e appartamenti per vacanze		€. 0,50
	Residenze d'epoca		€. 1,50
	Residence	Fino a tre chiavi	€. 1,00
		Quattro chiavi	€. 1,50
	Bed and Breakfast		€. 0,50
LOCAZIONI TURISTICHE	Alloggi locati per finalità turistiche		€. 0,50
AGRITURISMI			€. 0,50

**Considerato** che dall'anno 2012 - anno di prima applicazione- le tariffe sono rimaste invariate;

**Dato atto** che il gettito derivante dalla applicazione del presente tributo, sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

**Verificato** il gettito dell'imposta per l'anno 2019 ( con delibera consiliare n. 41 del 30.7.2020 avente ad oggetto : "EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19 – MISURE STRAORDINARIE DI CARATTERE TRIBUTARIO E TARIFFARIO PER L'ANNO 2020 IN DEROGA AI VIGENTI REGOLAMENTI", per l'anno 2020 l'imposta di soggiorno non è stata applicata ) e ritenuto di

aumentare le tariffe secondo il seguente schema:

Tipologia	Struttura ricettiva	Classificazione	Imposta per persona per pernottamento
ALBERGHIERA, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	Alberghi	Fino a tre stelle	€. 1,50
	Residenze turistico alberghiere	Quattro e cinque stelle	€. 2,00
	Campeggi		
	Villaggi turistici		
	Parchi vacanza		
	Aree di sosta		
	Condhotel		
	Camping Village		
EXTRA – ALBERGHIERA per ospitalita' collettiva	Case per ferie		€. 1,00
	Ostelli per la gioventu'		
	Bivacchi fissi		
	Rifugi escursionisti		
EXTRA – ALBERGHIERA con le caratteristiche della civile abitazione	Affittacamere		€. 1,00
	Case e appartamenti per vacanze		€. 1,00
	Residenze d'epoca		€. 2,00
	Residence	Fino a tre chiavi	€. 1,50
		Quattro chiavi	€. 2,00
	Bed and Breakfast		€. 1,00
LOCAZIONI TURISTICHE	Alloggi locati per finalita' turistiche		€. 1,00
AGRITURISMI			€. 1,00

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis , 15-ter e 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'*

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

**Visto** il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

**Visti** i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso.

A VOTI unanimi e palesi;

## DELIBERA

1) di stabilire le tariffe dell'imposta di soggiorno come segue:

Tipologia	Struttura ricettiva	Classificazione	Imposta per persona per pernottamento
ALBERGHIERA, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	Alberghi	Fino a tre stelle	€. 1,50
	Residenze turistico alberghiere	Quattro e cinque stelle	€. 2,00
	Campeggi		
	Villaggi turistici		
	Parchi vacanza		
	Aree di sosta		
	Condhotel		
	Camping Village		
EXTRA – ALBERGHIERA per ospitalita' collettiva	Case per ferie		€. 1,00
	Ostelli per la gioventu'		
	Bivacchi fissi		
	Rifugi escursionisti		

EXTRA – ALBERGHIERA con le caratteristiche della civile abitazione	Affittacamere		€. 1,00
	Case e appartamenti per vacanze		€. 1,00
	Residenze d'epoca		€. 2,00
	Residence	Fino a tre chiavi	€. 1,50
		Quattro chiavi	€. 2,00
	Bed and Breakfast		€. 1,00
LOCAZIONI TURISTICHE	Alloggi locati per finalità turistiche		€. 1,00
AGRITURISMI			€. 1,00

2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma palese, per i motivi sopra menzionati.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

**II SINDACO**  
**FABRIZIO NUCCI**

**II SEGRETARIO**  
**DOTT. MARIA ALICE FIORDIPONTI**

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

**II SEGRETARIO**  
**MARIA ALICE FIORDIPONTI**

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.